

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Filiale di

Oggetto: partecipazione al sistema telematico per lo scambio di messaggi relativi alle operazioni di prelevamento e versamento di contante - Prenotazione Operazioni in Contanti (POC)

Il/la (di seguito “il richiedente”),
con sede legale in, codice ABI,
legalmente rappresentat... da, chiede di partecipare al
sistema telematico per lo scambio di messaggi relativi alle operazioni di prelevamento e versamento
di contanti (di seguito “sistema POC”) a partire dal

Al riguardo il richiedente:

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano il rapporto di partecipazione al sistema POC allegate alla presente lettera-contratto (allegato 1 - “Condizioni per la partecipazione al sistema POC”, “Guida per gli aderenti” e relativi allegati), che sottoscrive a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione;
- b) attesta di essere titolare di conto PM, ovvero di essere banca appartenente a un gruppo di cui fa parte il titolare del conto PM che ha autorizzato a movimentare il proprio conto, ovvero di detenere un conto HAM. Ai fini del presente contratto valgono i poteri di firma così come già comunicati alla Banca;
- c) si impegna a utilizzare la rete SWIFT al fine di partecipare al sistema POC, secondo le modalità stabilite nella “Guida per gli aderenti” sopra citata;
- d) in caso di indisponibilità del sistema POC, al fine di comprovare l’identità e i poteri di firma, utilizzerà le modalità applicabili secondo quanto stabilito per il sistema TARGET2;
- e) dichiara che il proprio codice GLN (*Global Location Number*) è e il proprio BIC (*Bank Identifier Code*) è e si impegna a comunicare senza indugio tramite PEC alla Banca d’Italia (gcm@pec.bancaditalia.it) eventuali modifiche degli stessi;
- f) si impegna a effettuare le comunicazioni destinate alla Banca d’Italia tramite PEC;
- g) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto:
 - 1) elegge domicilio, ai sensi dell’articolo 47 del codice civile, al seguente indirizzo:
.....
..... (stato, città e indirizzo);
 - 2) rende noto il seguente indirizzo PEC per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:
.....

Allega alla presente lettera-contratto le Condizioni sub allegato 1, nonché la “Guida per gli aderenti” e i relativi allegati.

..... , *(luogo e data)*

.....

(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 comma 2 del codice civile, il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli dell’allegato 1 - Condizioni per la partecipazione al sistema POC: 6 (Obblighi della Banca d’Italia e degli aderenti al sistema POC); 14 (Disponibilità del sistema e messaggi); 18 (Regime di responsabilità); 19 (Durata e cessazione ordinaria della partecipazione); 20 (Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione); 21 (Riservatezza); 23 (Comunicazioni); 24 (Rapporto contrattuale con il fornitore del servizio POC); 25 (Procedura di modifica); 26 (Diritti dei terzi); 27 (Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell’adempimento).

..... , *(luogo e data)*

.....

(firma del legale rappresentante)

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA POC

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali (di seguito “Condizioni”), si applicano le definizioni seguenti:

- aderenti al sistema POC: titolari di conto PM/HAM che utilizzano la rete SWIFT ovvero, in caso di banche appartenenti a un gruppo, tramite la banca del gruppo titolare di conto PM;
- banca ordinante: banca che dispone l’ordine di prelevamento ovvero la notifica di versamento delle banconote presso le Filiali della Banca d’Italia;
- banca regolante: banca titolare del conto (PM/HAM) sul quale viene regolata l’operazione di prelevamento e versamento;
- codice BIC (*Bank Identifier Code*): codice di identificazione bancaria utilizzato dalla rete SWIFT;
- Filiale STC: Filiale della Banca d’Italia specializzata nel trattamento del contante (Arezzo, Foggia, Roma CDM, Piacenza, Bergamo, Padova);
- GS1: organizzazione internazionale che coordina la diffusione e la corretta implementazione dell’omonimo standard, in passato denominato Ean/Ucc. Lo standard prevede l’adozione di codifiche univoche a livello mondiale e di messaggi XML per lo scambio di informazioni in ambito logistico;
- codice MASTER GS1: prefisso univoco a livello internazionale di proprietà dell’intermediario che effettua gli ordini di prelevamento e/o versamento del contante. Il codice viene utilizzato dall’intermediario per la generazione dei codici confezione (SSCC), i codici GLN e i codici identificativi delle transazioni effettuate tramite la piattaforma POC;
- codice SSCC (*Serial Shipping Container Code*): nello standard GS1 il codice SSCC ha la funzione di contrassegnare individualmente le unità logistiche;
- codice GLN (*Global Location Number*): codice numerico di tredici cifre che identifica in maniera univoca e a livello internazionale l’intermediario;
- MI-CUG (*Market Infrastructure Closed User Group*): gruppo chiuso di utenti Swift autorizzati dall’amministratore del gruppo a scambiare messaggi di rete relativi a servizi del mercato finanziario;
- MasterSSCC: codice identificativo di una transazione relativa a un ordine di versamento o prelevamento;

- messaggio XML di tipo “*CashWithdrawalRequest*”: richiesta di prelevamento di contante;
- messaggio XML di tipo “*CashLodgementRequest*”: richiesta di versamento di contante;
- messaggio XML di tipo “*TechnicalValidation*”: messaggio inviato dalla Banca d’Italia in risposta a una richiesta di prelevamento o versamento di contante;
- messaggio XML di tipo “*CashWithdrawalFeedback*”: messaggio inviato dalla Banca d’Italia una volta effettuata l’operazione di prelevamento di contante;
- messaggio XML di tipo “*CashLodgementFeedback*”: messaggio inviato dalla Banca d’Italia una volta effettuata l’operazione di versamento di contante;
- rete SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*): rete telematica di comunicazione che consente ai soggetti a essa associati lo scambio sicuro e affidabile di informazioni;
- sistema POC: sistema telematico per lo scambio di messaggi relativi alle operazioni per l’inoltro degli ordini di prelevamento e/o versamento di contante presso la Banca d’Italia.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le presenti Condizioni disciplinano i rapporti tra la Banca d’Italia e gli aderenti al sistema POC.
2. Il sistema POC consente agli aderenti di inviare alla Banca d’Italia ordini telematici di prelevamento e/o versamento di contante tramite rete SWIFT, secondo le presenti Condizioni.
3. La “Guida per gli aderenti” e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni. In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto della “Guida per gli aderenti” e/o dei relativi allegati, e quello delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

TITOLO II

Partecipazione

Articolo 3 – Criteri di accesso

I soggetti che hanno i requisiti per aderire a TARGET2 possono utilizzare la piattaforma POC.

Articolo 4 – Obblighi degli aderenti al sistema POC

1. Nel rispetto delle regole del sistema di codifica GS1, gli aderenti devono garantire l’univocità dei codici SSCC, ciascuno dei quali è identificativo di ogni singola operazione e di ogni confezione predisposta per il versamento di contanti in Banca d’Italia, nell’ambito di un periodo di almeno tre anni.

2. Gli aderenti devono essere soggetti partecipanti alla piattaforma POC (MI-CUG *bita.cash.it*) tramite il sito www.swift.com.

Articolo 5 – Documentazione richiesta per aderire al sistema POC

1. I soggetti che intendono partecipare al sistema POC devono farne richiesta alla Filiale di competenza della Banca d'Italia, tramite il legale rappresentante.
2. Dopo aver eseguito i collaudi secondo quanto descritto nella “Guida per gli aderenti” e relativi allegati, la Banca d'Italia, entro quindici giorni dal termine dei collaudi, comunica al richiedente la propria decisione relativamente alla richiesta di partecipazione.
3. L'eventuale decisione di rigetto contiene l'indicazione dei motivi di diniego.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 6 – Obblighi della Banca d'Italia e degli aderenti al sistema POC

1. La Banca d'Italia offre i servizi descritti nel Titolo IV delle presenti Condizioni, secondo i termini ivi indicati. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, gli obblighi della Banca d'Italia ai sensi delle stesse sono da intendersi come obbligazioni di mezzi e non di risultato.
2. Non sono previsti costi a carico dei partecipanti oltre quelli necessari all'utilizzo della rete SWIFT, ai fini dell'adesione e dell'utilizzo del sistema POC.
3. Gli aderenti al sistema POC dichiarano e garantiscono alla Banca d'Italia che la partecipazione al sistema POC e l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamentare o statutaria applicabile agli stessi o con qualunque accordo, contratto, patto o impegno al quale siano vincolati.

Articolo 7 – Cooperazione e scambio d'informazioni

1. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e gli aderenti al sistema POC devono cooperare strettamente, ciascuno nell'ambito dei propri compiti, per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza del sistema POC. Essi devono scambiarsi informazioni o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali vincoli di segreto applicabili alla Banca d'Italia.
2. Gli aderenti al sistema POC sono tenuti a informare senza indugio la Banca d'Italia di qualunque fatto, evento o circostanza suscettibile di incidere sulla loro adesione al sistema POC e/o sul rispetto degli obblighi connessi a tale adesione.

TITOLO IV

GESTIONE DEL SISTEMA

Articolo 8 – Prenotazione dell'operazione di prelevamento

1. Ai fini della prenotazione delle operazioni di prelevamento, l'aderente al sistema POC predispone un messaggio XML di tipo "*CashWithdrawalRequest*" contenente le informazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione come descritto nella "Guida per gli aderenti" e relativi allegati. Tale messaggio viene trasmesso alla Banca d'Italia tramite la rete SWIFT e preso in carico dal sistema di gestione delle prenotazioni della Banca d'Italia, che ne controlla la conformità alle specifiche previste e il rispetto dei tempi per l'inoltro del messaggio.
2. Se il messaggio è conforme alle specifiche previste, la Banca d'Italia invia un messaggio di "*TechnicalValidation*" positivo all'aderente, per confermare la prenotazione dell'operazione.
3. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al precedente comma 2, la Banca d'Italia invia all'aderente un messaggio di "*TechnicalValidation*" negativo mediante il quale vengono indicate le criticità riscontrate e viene rifiutata la prenotazione dell'operazione di prelevamento.

Articolo 9 – Esecuzione dell'operazione di prelevamento

1. Il giorno di esecuzione dell'operazione, l'aderente al sistema consegna allo sportello della Filiale della Banca d'Italia una distinta di prelevamento contenente il codice a barre e in chiaro del MasterSSCC.
2. Il personale della Banca d'Italia presso lo sportello di presentazione della distinta di prelevamento, dopo avere identificato l'esibitore legittimato a svolgere l'operazione e richiamata la prenotazione a sistema, consegna all'esibitore le confezioni codificate contenenti i quantitativi di biglietti corrispondenti a quelli richiesti e addebita contestualmente il conto PM/HAM per il regolamento dell'importo complessivamente pari all'importo dei biglietti consegnati. Laddove un titolare di conto PM e un partecipante indiretto appartengano al medesimo gruppo, il titolare di conto PM può espressamente autorizzare il partecipante indiretto ad utilizzare direttamente il proprio conto PM per l'esecuzione dell'operazione di prelevamento.
3. Al termine dell'operazione, per notificare l'avvenuto prelevamento all'aderente al sistema POC, la Banca d'Italia invia un messaggio di tipo "*CashWithdrawalFeedback*" secondo le modalità indicate nella "Guida per gli aderenti" e relativi allegati.

Articolo 10 – Annullamento della prenotazione dell'operazione di prelevamento

1. L'aderente al sistema POC può annullare l'ordine di prelevamento, tramite richiesta di annullamento da comunicare alla Filiale della Banca d'Italia interessata, secondo le modalità indicate nella "Guida per gli aderenti" e relativi allegati. La richiesta deve essere firmata da un soggetto che dispone del potere di firma in nome e per conto dell'aderente al sistema POC presso la medesima Filiale.

2. Le prenotazioni delle operazioni non eseguite sono comunque annullate da Banca d'Italia a chiusura della giornata lavorativa.
3. In caso di annullamento, l'intermediario riceverà dalla Banca d'Italia un messaggio di tipo "*CashWithdrawalFeedback*" secondo le modalità indicate nella "Guida per gli aderenti" e relativi allegati.

Articolo 11 – Prenotazione dell'operazione di versamento

1. Ai fini della prenotazione delle operazioni di versamento, l'aderente al sistema POC predispone un messaggio di tipo "*CashLodgmentRequest*" contenente le informazioni necessarie all'esecuzione delle operazioni, come descritto nella "Guida per gli aderenti" e relativi allegati. Tale messaggio viene trasmesso alla Banca d'Italia tramite la rete SWIFT e preso in carico dal sistema di gestione delle prenotazioni della Banca d'Italia che ne controlla la conformità alle specifiche previste e il rispetto dei tempi per l'inoltro del messaggio.
2. Se il messaggio è conforme alle specifiche previste, la Banca d'Italia invia un messaggio di "*TechnicalValidation*" positivo all'aderente, per confermare la prenotazione dell'operazione.
3. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al precedente comma 2, la Banca d'Italia invia all'aderente un messaggio di "*TechnicalValidation*" negativo, mediante il quale vengono indicate le criticità riscontrate e viene rifiutata la prenotazione dell'operazione di versamento.

Articolo 12 – Esecuzione dell'operazione di versamento

1. Il giorno di esecuzione dell'operazione, l'aderente al sistema consegna allo sportello della Filiale della Banca d'Italia una distinta di versamento contenente il codice a barre e in chiaro del MasterSSCC.
2. Il personale della Banca d'Italia presso lo sportello di presentazione della distinta di versamento, dopo avere identificato l'esibitore legittimato a svolgere l'operazione e richiamata la prenotazione a sistema, verifica la corrispondenza di ciascuna confezione alle caratteristiche indicate nella prenotazione di versamento e accredita contestualmente il conto PM/HAM per il regolamento dell'importo complessivamente pari all'importo dei biglietti ricevuti dalla Banca d'Italia. Laddove un titolare di conto PM e un partecipante indiretto appartengano al medesimo gruppo, il titolare di conto PM può espressamente autorizzare il partecipante indiretto ad utilizzare direttamente il proprio conto PM per l'esecuzione dell'operazione di versamento.
3. Al termine dell'operazione, per notificare l'avvenuto versamento all'aderente al sistema POC, la Banca d'Italia invia un messaggio di tipo "*CashLodgementFeedback*", secondo le modalità indicate nella "Guida per gli aderenti" e relativi allegati.
4. Sono accettate soltanto le confezioni che presentano caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nella prenotazione di versamento; pertanto, in caso di mancata corrispondenza di una o più confezioni, viene accreditato sul conto di regolamento soltanto l'importo relativo alle confezioni idonee.
5. Le confezioni che presentano caratteristiche non corrispondenti a quelle indicate nella prenotazione di versamento possono essere consegnate alla medesima Filiale della Banca d'Italia per il versamento secondo le modalità manuali.

Articolo 13 – Annullamento della prenotazione dell'operazione di versamento

1. L'aderente al sistema POC può annullare l'ordine di versamento, tramite richiesta di annullamento da comunicare alla Filiale della Banca d'Italia interessata, secondo le modalità indicate nella "Guida per gli aderenti" e relativi allegati. La richiesta deve essere firmata da un soggetto che dispone del potere di firma in nome e per conto dell'aderente al sistema POC presso la medesima Filiale.
2. Le prenotazioni delle operazioni previste per la giornata e non eseguite sono comunque annullate da Banca d'Italia a chiusura della giornata lavorativa.
3. In caso di annullamento, l'intermediario riceverà dalla Banca d'Italia un messaggio di tipo "*CashLodgmentFeedback*", secondo le modalità indicate nella "Guida per gli aderenti" e relativi allegati.

Articolo 14 – Disponibilità del sistema e messaggi

1. Le operazioni di prelievo e versamento possono eseguirsi esclusivamente nelle giornate operative individuate dal calendario della Filiale della Banca d'Italia interessata. Le prenotazioni che si riferiscono a operazioni da svolgersi in giornate diverse da quelle del citato calendario non sono accettate dall'applicazione. Il calendario per le operazioni del sistema POC è reso noto, anno per anno, sul sito internet della Banca d'Italia.
2. L'applicazione è disponibile dalle ore 7:00 alle ore 18:30 delle giornate operative di cui al comma 1.
3. Le prenotazioni dei prelievi devono essere trasmesse alla Banca d'Italia nella giornata lavorativa precedente a quella di esecuzione dell'operazione nel rispetto dei tempi di cui all'art. 15.
4. Le prenotazioni dei versamenti devono essere trasmesse alla Banca d'Italia nella stessa giornata di esecuzione dell'operazione ovvero nella giornata lavorativa precedente nel rispetto dei tempi di cui all'art. 15. Il messaggio deve comunque pervenire ed essere validato dall'applicazione prima che l'operazione sia eseguita.

Articolo 15 – Tempi per l'inoltro del messaggio di prelievo e di versamento

Sono previsti due distinti tempi per l'inoltro dei messaggi di versamento e di prelievo. Tali tempi sono fissati coerentemente con il calendario e sono differenziati per Filiali della Banca d'Italia come indicato nella "Guida per gli aderenti" e relativi allegati.

TITOLO V

REQUISITI DI SICUREZZA E CONTINUITA' OPERATIVA

Articolo 16 – Procedure di continuità operativa

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l'operatività del sistema POC, la Banca d'Italia ne darà avviso senza indugio agli aderenti; fino al ripristino del sistema verrà applicato quanto previsto dalla normativa vigente per le operazioni di versamento e prelievo del contante svolte secondo le modalità manuali.

Articolo 17 – Requisiti di sicurezza

1. Gli aderenti al sistema POC pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. Gli aderenti al sistema POC sono responsabili in via esclusiva per l'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.
2. Gli aderenti al sistema POC informano la Banca d'Italia senza indugio di qualunque evento che pregiudichi o sia potenzialmente idoneo a pregiudicare la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di qualsiasi incidente che pregiudichi o sia potenzialmente idoneo a pregiudicare la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e, se necessario, richiede che l'aderente al sistema POC adotti misure adeguate a evitare il ripetersi di eventi dannosi.

TITOLO VI

REGIME DI RESPONSABILITÀ

Articolo 18 – Regime di responsabilità

1. Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e gli aderenti al sistema POC sono tenuti ad osservare un generale dovere di diligenza.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia è responsabile nei confronti degli aderenti al sistema POC delle sole perdite agli stessi direttamente derivanti dal comportamento doloso o gravemente colposo del personale della Banca d'Italia addetto al sistema POC nell'offerta dei servizi di cui al presente contratto e nei termini in esso indicati.
3. La Banca d'Italia non è responsabile:
 - a) nei limiti in cui il danno è causato, in tutto o in parte, dall'aderente al sistema POC;
 - b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la Banca d'Italia può ragionevolmente esercitare (forza maggiore);

- c) nei casi di cui al successivo art. 24, comma 3.
4. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la Banca d'Italia può incaricare terzi ad agire, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della Banca d'Italia. L'obbligo della Banca d'Italia è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della Banca d'Italia è limitata in modo corrispondente.
 5. La Banca d'Italia e gli aderenti al sistema POC adottano tutte le misure possibili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.

TITOLO VII

CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 19 – Durata e cessazione ordinaria della partecipazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 e dal presente articolo, la partecipazione al sistema POC è a tempo indeterminato.
2. L'aderente può recedere liberamente dal rapporto di partecipazione al sistema POC in qualunque momento dando un preavviso di 14 giornate lavorative alla Banca d'Italia, salvo che abbia concordato con la Banca d'Italia un diverso termine di preavviso.
3. La Banca d'Italia può recedere liberamente dal presente contratto in qualunque momento dando un preavviso di tre mesi all'aderente.

Articolo 20 – Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1. La partecipazione al sistema POC cessa ovvero è sospesa con effetto immediato e senza preavviso qualora venga meno per il singolo aderente anche solo uno dei requisiti necessari per l'adesione al sistema POC previsti dal Titolo II (Partecipazione).
2. La Banca d'Italia può disporre, inoltre, la cessazione o la sospensione (in entrambi i casi senza preavviso) dell'aderente al sistema POC se:
 - a) l'aderente compie una grave violazione delle presenti Condizioni;
 - b) l'aderente non adempie ad alcuno degli obblighi assunti nei confronti della Banca d'Italia;
 - c) si verifica qualunque altro evento che riguarda l'aderente che, a giudizio della Banca d'Italia, potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive del sistema POC, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della Banca d'Italia dei propri compiti, così come disciplinati dalla normativa applicabile e/o descritti nello Statuto della Banca d'Italia;

- d) l'aderente non adotta nel termine stabilito dalla Banca d'Italia le misure di sicurezza di cui all'art. 17;
 - e) l'aderente si oppone alle modifiche di cui all'art. 25.
3. Nel caso in cui la Banca d'Italia disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione al sistema POC, la stessa informa immediatamente di tale sospensione o cessazione l'aderente. Restano a carico dell'aderente le eventuali conseguenze derivanti dall'immissione di un ordine di versamento/prelevamento, laddove tale ordine sia stato immesso dopo la ricezione della comunicazione di sospensione/cessazione.
 4. Il sistema POC non accetta un nuovo ordine di versamento/prelevamento da parte del soggetto che cessa di partecipare.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Riservatezza

1. La Banca d'Italia tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse le informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili agli aderenti, salvo che la loro rivelazione a terzi sia consentita o imposta da disposizioni di legge o regolamento.
2. In deroga al comma 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare gli aderenti al sistema POC, la Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sulle operazioni di prelevamento/versamento a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.
3. Le informazioni riguardanti l'attività del sistema POC alle quali gli aderenti hanno avuto accesso possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. Gli aderenti tengono tali informazioni riservate, salvo che la Banca d'Italia abbia dato esplicitamente il proprio consenso scritto alla rivelazione. Gli aderenti assicurano che qualunque terzo, al quale essi diano in *outsourcing*, deleghino o attribuiscono in base ad un subcontratto compiti che hanno o possono avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
4. In caso di cessazione della partecipazione al sistema POC, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di cessazione.

Articolo 22 – Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro

Gli aderenti si presumono a conoscenza di, e devono rispettare, tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

Gli aderenti, prima di concludere il contratto POC, hanno l'onere di informarsi con il fornitore della rete SWIFT sulle regole concernenti il recupero dei dati.

Articolo 23 – Comunicazioni

1. Salvo che sia altrimenti disposto, tutte le comunicazioni previste nelle presenti Condizioni sono inviate alla Filiale di competenza della Banca d'Italia.
2. Per comprovare l'avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata all'indirizzo indicato dalla parte destinataria o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata o spedita.
3. Tutte le comunicazioni sono effettuate in italiano.

Articolo 24 – Rapporto contrattuale con il fornitore del servizio POC

1. Ai fini delle presenti Condizioni, il fornitore dei servizi di rete è la *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) SCRL, con sede legale in Avenue Adele 1, 1310 La Hulpe, Belgio. Ciascun aderente deve concludere un accordo separato con SWIFT relativo ai servizi da quest'ultimo forniti per l'utilizzo della piattaforma POC. Il rapporto giuridico che intercorre tra l'aderente e SWIFT è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di SWIFT.
2. I servizi che SWIFT deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla Banca d'Italia con riguardo al sistema POC, ma sono presupposti ai fini della partecipazione dell'aderente al sistema POC ai sensi delle presenti Condizioni.
3. La Banca d'Italia non è responsabile per gli atti, errori od omissioni di SWIFT (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti) quale fornitore dei servizi SWIFT, o per qualunque atto, errore od omissione dei fornitori di rete selezionati dagli aderenti per accedere alla rete SWIFT.

Articolo 25 – Procedura di modifica

La Banca d'Italia può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, compresi la "Guida per gli aderenti" e i relativi allegati. Le modifiche alle presenti Condizioni, compresi la "Guida per gli aderenti" e i relativi allegati, sono comunicate agli aderenti. Le modifiche si intendono accettate, salvo che l'aderente vi si opponga entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche.

Articolo 26 – Diritti dei terzi

Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla Banca d'Italia e dagli aderenti.

Articolo 27 – Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la Banca d'Italia e gli aderenti è soggetto alla legge italiana.
2. Per qualunque controversia derivante da questioni connesse al rapporto di cui al comma 1 è competente il Foro di Roma.
3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra Banca d'Italia e gli aderenti è la sede della Banca d'Italia in Roma, Via Nazionale 91.

Articolo 28 – Scindibilità

L'invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 29 – Entrata in vigore

Le presenti Condizioni hanno effetto, nei confronti di ciascun aderente, a partire dalla data in cui la Banca d'Italia accetta la richiesta di partecipazione presentata dall'aderente, redatta in conformità al modello predisposto dalla Banca d'Italia, ovvero dalla diversa data indicata dalla Banca d'Italia nella lettera di accettazione della richiesta di partecipazione.